

Policy Conflitti di Interesse - Sintesi

Aggiornamento al 28.07.2026

Tages Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “**Tages**”, la “**SGR**” o la “**Società**”), in conformità agli articoli 115, 117 e 118 del Regolamento Intermediari e dell’art. 31 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013 (richiamato dall’articolo 117 del Regolamento Intermediari) ha adottato una propria politica di gestione delle fattispecie/situazioni di conflitto d’interesse (di seguito anche “Policy”) che potrebbero insorgere tra:

- gli interessi della SGR, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la stessa o un soggetto rilevante, e gli interessi dell’OICR gestito o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
- gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
- gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro Cliente della SGR;
- gli interessi di due o più Clienti della SGR; di seguito sinteticamente riassunta nelle sue linee guida.

I conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall’art. 30 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013.

La versione completa della Policy è messa a disposizione dei Clienti che ne facciano richiesta.

1. LA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI

Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013 (richiamato dall’art. 117 del Regolamento Intermediari), la Policy adottata dalla SGR prevede:

- l’individuazione, in merito alle attività svolte dalla SGR o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno o una controparte delle circostanze che configurano o potrebbero generare un conflitto di interesse che comporti il rischio significativo di danno agli interessi degli OICR gestiti o dei suoi investitori;
- le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

Ai fini dell’identificazione di cui sopra, la SGR considera se uno dei seguenti soggetti: sé stessa, un soggetto rilevante (come definito all’art. 2, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, richiamato dall’art. 111 del Regolamento Intermediari) o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto con la SGR, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) è probabile che si realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell’OICR dei suoi investitori;
- b) vi è un interesse distinto da quello dell’OICR nel risultato del servizio prestato o dell’attività eseguita a favore dell’OICR o dei suoi investitori o di un Cliente o dell’operazione realizzata per conto dell’OICR di un Cliente;
- c) vi è un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
 - o gli interessi di un altro OICR, di un Cliente o di un gruppo di Clienti rispetto agli interessi dell’OICR
 - o gli interessi di un Investitore rispetto agli interessi di un altro Investitore o un gruppo di Investitori dello stesso OICR;
- d) esegue le stesse attività per l’OICR e per un altro OICR o un Cliente; o
- e) riceve o riceverà da una persona diversa dall’OICR o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva dei portafogli fornite dall’OICR, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

Quando individua i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi del FIA o dei suoi investitori, la SGR include i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni.

A tal fine, è considerato "interesse" ogni vantaggio diretto o indiretto di qualsiasi natura, sia tangibile che intangibile, professionale, commerciale, finanziario o personale.

Ad esito dell'attività di identificazione di cui sopra, la SGR adotta misure e procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti o OICR;
- b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni (i) coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato ovvero (ii) implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR;
- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori ovvero sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva;
- e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva ovvero a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori svolti dalla società, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interessi.

Qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla SGR non siano sufficienti a pervenire, con ragionevole certezza, i rischi dei danni agli interessi dell'OICR o degli investitori dell'OICR, il Consiglio di Amministrazione è informato prontamente affinché possa adottare ogni misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel miglior interesse dell'OICR o degli investitori dell'OICR.

Laddove non vi sia la ragionevole certezza che le misure adottate evitino pregiudizio agli interessi dell'OICR o degli investitori dell'OICR, la SGR provvede ad informare gli investitori di tale circostanza.

2. I PRINCIPALI PRESIDI

Di seguito sono riassunte le misure adottate dalla SGR per la gestione dei conflitti di interessi individuati e la necessaria informativa prevista dalle disposizioni normative in vigore.

Separatezza ed indipendenza funzionale e gerarchica

La struttura organizzativa adottata dalla SGR prevede, in particolare, la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse. In tale ambito, le Funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti sono attribuite a strutture - e quindi a Responsabili - distinti e separati.

Competenza degli organi aziendali e dei FIA

Al fine di rafforzare il presidio sui conflitti, le deliberazioni in merito a tutte le operazioni per le quali siano state rilevate situazioni di potenziale conflitto di interessi sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di

Amministrazione, sulla base del parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti e della Funzione di Compliance, nonché del parere (talvolta vincolante) degli organi di governance (Comitato Consultivo/Advisory Board) previsti dal Regolamento di ciascun FIA coinvolto.

L'adeguatezza delle misure di gestione dei conflitti di interesse adottate è, in ogni caso, oggetto di analisi annuale da parte del Collegio Sindacale e regolare revisione da parte del Consiglio di Amministrazione, responsabile ultimo dell'aggiornamento della Policy.

Barriere informative

Al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti d'interesse, sono altresì previste apposite barriere informative (cd. "chinese walls"), con l'obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra dipendenti e collaboratori coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto.

Regole di condotta per la prestazione del servizio

La SGR ha adottato apposite procedure interne volte a definire le regole di condotta nella prestazione del servizio di investimento, al fine di indirizzare l'azione delle proprie strutture operative verso i principi di indipendenza, trasparenza e correttezza delle operazioni da ciascuna posta in essere.

Previsioni contenute nei Regolamenti di gestione dei Fondi

Nei Regolamenti di gestione dei Fondi sono previste specifiche modalità per il compimento di operazioni in relazione alle quali possa ravvisarsi una situazione di conflitto di interessi, con particolare riferimento al parere preventivo, talvolta anche vincolante, dell'organo rappresentativo degli interessi dei partecipanti (Comitato Consultivo/Advisory Board).

Processo di investimento

La SGR ha definito un accurato processo di *due diligence* degli *asset* oggetto di investimento da parte dei fondi gestiti dalla SGR, grazie alla conoscenza delle competenti unità organizzative della Direzione Investimenti, con la predisposizione di apposita documentazione, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, in cui è evidenziata la presenza o meno di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Per i Fondi Immobiliari, è inoltre prevista l'acquisizione del giudizio di congruità da parte di Esperti Indipendenti sugli immobili oggetto di acquisto o vendita.

Strumenti permanenti di controllo

In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR ha istituito la Funzione Compliance al fine di preservare l'operatività aziendale dal rischio di non conformità alle norme, incluse quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Altre soluzioni organizzative

Al fine di prevenire interferenze sullo svolgimento del servizio di gestione, è previsto che gli addetti al servizio di gestione non siano in posizione di subordinazione – in termini di autonomia funzionale, decisionale e operativa – rispetto alle altre strutture aziendali.

Con riferimento all'entrata in relazione con controparti di operazioni di investimento/disinvestimento/apporto/finanziamento/fornitura/locazione (di seguito genericamente "Controparte" o "Controparti"), la SGR provvede:

- alla formalizzazione di incarichi conferiti a terzi per conto della SGR o dei Fondi gestiti sulla base di apposite analisi di congruità dei compensi mediante richiesta di offerte di mercato comparabili, al fine di individuare quella adatta alle esigenze della SGR in termini di economicità e servizio offerto;
- alla raccolta di idonee dichiarazioni, da parte di ciascuna Controparte, dell'eventuale esistenza di conflitti di interessi e rapporti di correlazione al momento dell'entrata in relazione;
- idonee dichiarazioni rese dai Soggetti Rilevanti dell'eventuale esistenza di conflitti di interessi e rapporti di correlazione rispetto alle Controparti con cui i FIA hanno un rapporto contrattuale.

3. I CONFLITTI DI INTERESSE NON NEUTRALIZZABILI

Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dai Regolamenti di gestione dei fondi gestiti dalla SGR, la normativa e la Policy prevedono specifiche fattispecie soggette a divieti o limitazioni, di seguito sinteticamente descritte.

a) Prestiti a soggetti correlati

In conformità con l'AIFMD II, è fatto divieto assoluto per i FIA di private debt (in particolare il fondo "Tages Credit Fund") di concedere prestiti a: la SGR e i suoi Soggetti Rilevanti; il depositario del fondo; i soggetti ai quali la SGR abbia delegato le proprie funzioni; qualsiasi altra entità appartenente allo stesso gruppo della SGR.

b) Compravendita di asset tra fondi gestiti dalla SGR (cross trade)

La SGR considera generalmente vietata – in quanto non neutralizzabile con le misure ordinarie di gestione – la compravendita di asset tra fondi gestiti dalla medesima SGR (c.d. cross trade). Tale operazione può essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione solo in presenza di specifiche condizioni il cui dettaglio è presente nella Policy.:

La sintesi della presente Policy è disponibile sul sito internet della SGR. Su richiesta del Cliente, è altresì possibile ottenere maggiori dettagli sulla politica della SGR in materia di conflitti di interesse